

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Decreto Legislativo n. 81/2008

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli Attori della Sicurezza



LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

«Datore di Lavoro»:

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Obblighi non delegabili

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR;
- b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Obblighi

- nominare il medico competente nei casi previsti e qualora richiesto dalla **valutazione dei rischi**
- designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di Prevenzione Incendi, Evacuazione, Primo Soccorso e gestione dell'emergenza
- individuare il preposto per l'effettuazione delle attività di vigilanza
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
- consultare il R.L.S.
- in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di tessera di riconoscimento;
- nei casi di sorveglianza sanitaria , comunicare tempestivamente al M.C. la cessazione del rapporto di lavoro ...

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Obblighi

Comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA ...

Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico,

- a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e,

a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; quest'ultimo obbligo si considera assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

- I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in caso di nuova elezione o designazione.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

«Preposto»:

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Obblighi del preposto

- **verifica** che i **lavoratori adottino** adeguatamente le **misure di sicurezza**;
- **verifica** la **conformità** di **macchinari** e **attrezzature** e impedisce gli usi pericolosi;
- **istruisce** adeguatamente i **lavoratori** per lo svolgimento in **sicurezza** dei loro **compiti**;
- **sorveglia** i **lavoratori** affinché **non adottino comportamenti a rischio**;
- **segnala** ai **superiori** (*DdL o Dirigente*) le **anomalie** arrivando a **impedire le lavorazioni** nei casi più gravi.

...

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

«Lavoratore»:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione ...

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Obblighi dei lavoratori

- osservare le disposizioni impartite dal DdL ai fini della protezione collettiva ed individuale
- utilizzare correttamente le macchine/sostanze/attrezzature di lavoro
- utilizzare in modo appropriato i DPI
- non rimuovere o modificare ... i dispositivi di sicurezza
- partecipare ai programmi di info-formazione e di addestramento
- sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente
- ...

In regime di appalto o subappalto, devono esporre una tessera corredata di fotografia, con le proprie generalità, l'indicazione del DdL, la data di assunzione.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

«Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione»:

Persona in possesso di adeguate capacità e requisiti professionali ... (art. 32) ... designata dal datore di lavoro ... per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro

Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, c.6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, di Primo Soccorso, nonché di Prevenzione Incendi ... *nelle*

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ... *con un RSPP interno* ... è obbligatoria ... :

- nelle aziende ad alto rischio
- nelle centrali termoelettriche
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito di esplosivi,
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- nelle strutture di ricovero e cura, pubbliche e private, con oltre 50 lavoratori

Informazione

Il DdL provvede a fornire una adeguata informazione *ai lavoratori*:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro ... propri della impresa
- b) sulle procedure di Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione
- c) sui nominativi dei Lav. incaricati di applicare tali misure (art. 45-46)
- d) sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del M.C.

...

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Formazione

Il DdL assicura *ai lavoratori ed ai loro rappresentanti (RLS)*... una formazione in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, *riguardante*:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione ... diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza ...
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottati dall'azienda ...

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

«Medico Competente»:

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38, che collabora ... con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Collabora con il DdL e con il servizio di prevenzione e protezione

- ... alla Valutazione dei Rischi
- ... all'attività di Informazione, Formazione e Addestramento
- ... alla organizzazione del servizio di Primo Soccorso
- ...

Inoltre

- ... programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria
- ... istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria per ogni lavoratore
- ... consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria
- ... visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Sulla base delle risultanze delle visite mediche, il Medico Competente ... , esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica *del lavoratore*:

- a) Idoneità;
- b) Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni ...;
- c) Inidoneità temporanea;
- d) Inidoneità permanente.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

«Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza»:

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Il RLS è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo
- Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Il numero minimo dei RLS è il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 13 – La Vigilanza

- ... in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo dei VV.FF. .
- ... mentre nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni

...

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

C.1 ... l'Ispettorato Nazionale del Lavoro **ADOPTA** un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché ... in caso di gravi violazioni in materia di tutela della S.S.L. di cui all'Allegato I.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ALLEGATO I

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12.bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'I.T.L. competente per territorio.

....

In caso di violazione di detti obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la P.A. e con le stazioni appaltanti così come definite dal Nuovo Codice dei contratti pubblici (**DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36**)

Il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del MIMS del provvedimento interdittivo.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

I provvedimenti di sospensione, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (MICROIMPRESA).

Gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore 12,00 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio ...

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I poteri di sospensione spettano anche ai servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

c.9 - É condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (visite mediche, formazione e DPI);
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della S.S.L. ;
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Per queste ultime due ipotesi, le somme aggiuntive sono raddoppiate se, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Su istanza di parte, ... , la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta.

L'importo residuo, maggiorato del 5%, dovrà essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza ... costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Avverso i provvedimenti di sospensione, adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato Interregionale del Lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso.

Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione ... è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della S.S.L. e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

C.16 - L'emissione del decreto penale di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, , a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del D.Lgs. 758/94, comporta la decadenza dei provvedimenti di sospensione ... fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

NOTA INL N° 642 DEL 06 APRILE 2023

Art. 14, comma 16, D.Lgs. n. 81/2008

Decadenza del provvedimento di sospensione a seguito
di decreto di archiviazione del giudice penale

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

NOTA INL N° 642 DEL 06 APRILE 2023

Laddove il provvedimento di sospensione sia stato adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare, lo stesso manterrà i suoi effetti anche in presenza del decreto di archiviazione emesso dal Giudice penale.

Pertanto, il datore di lavoro, per poter riprendere l'attività lavorativa, dovrà in ogni caso porre in essere le condizioni per ottenerne la revoca, previste al comma 9, lett. a) e d), dell'art. 14.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

NOTA INL N° 642 DEL 06 APRILE 2023

Nel caso di provvedimento di sospensione adottato esclusivamente per ragioni di salute e sicurezza, in assenza dell'istanza di revoca del provvedimento da parte del datore di lavoro

- il quale ad esempio decide di non proseguire l'attività lavorativa nel luogo o nell'unità locale interessata dalla sospensione (ad es. un cantiere) –

l'intervenuta emissione del decreto di archiviazione da parte del Giudice determina la decadenza del provvedimento.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

NOTA INL N° 642 DEL 06 APRILE 2023

In tali ipotesi, laddove l'archiviazione sia a conoscenza dell'INL, l'Ufficio ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, affinché venga meno il provvedimento interdittivo a contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

NOTA INL N° 642 DEL 06 APRILE 2023

In presenza di un provvedimento di sospensione non revocato dall'Ufficio ... , ma decaduto ai sensi del comma 16, la ripresa dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all'emissione del decreto penale di archiviazione, non costituisce violazione del comma 15 dell'art. 14, il quale prevede la pena dell'arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA DELEGA di FUNZIONI del datore di lavoro, *ove non espressamente esclusa* (DVR – RSPP), é ammessa *a patto che*:

- risulti da *atto scritto recante data certa*;
- il delegato *possessa i requisiti* di professionalità ed esperienza richiesti *dalla specifica natura delle funzioni delegate*;
- attribuisca al delegato tutti i *poteri di organizzazione, gestione e controllo* richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuisca al delegato l'*autonomia di spesa* necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la *delega* sia *accettata* dal delegato per iscritto;

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Alla delega sia data *adeguata e tempestiva pubblicità*.
- La delega di funzioni non esclude l'*obbligo di vigilanza* in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
- ***Il soggetto delegato può, previa intesa con il datore di lavoro, sub-delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza. Il soggetto sub-delegato non può, a sua volta, delegare le funzioni avute in delega.***

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art.26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il DdL, in caso di affidamento **di lavori, servizi e forniture** all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda ... , *sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- a) Verifica ... l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, **ai servizi e alle forniture** da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DdL, ivi compresi i subappaltatori:

- a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- a. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione ..., informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il DdL committente promuove la cooperazione ed il coordinamento ... elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ... ridurre al minimo i rischi da interferenze ... ovvero individuando ... un proprio incaricato ... per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

(Dell'individuazione dell'incaricato o della sua sostituzione deve essere data evidenza nel contratto di appalto o di opera)

Tale documento (DUVRI) é allegato al contratto di appalto o di opera e **va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e forniture.**

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, ... , non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL o dell'IPSEMA.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto,

- il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
- i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'art.301 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del **D.Lgs. 758/94** alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs.81/08 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda **ovvero la pena della sola ammenda**

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DECRETO LEGISLATIVO N. 758/94

SOPRALLUOGO ISPETTIVO

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE E PRESCRIZIONE

Indicazione dei termini
per l'adeguamento:
max 6 mesi prorogabili
di altri 6 mesi

comunicazione alla
Procura Repubblica

sospensione procedimento
penale

**VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO
ALLE PRESCRIZIONI**

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Verifica dell'adempimento alle prescrizioni
(entro 60 giorni dalla scadenza)

↓
in caso positivo

Ammissione al pagamento della sanzione
(un quarto del massimo dell'ammenda)

↓
Pagamento della sanzione
(entro 30 giorni)

↓
Comunicazione alla Magistratura
Avvenuto pagamento e regolarizzazione

↓
Archiviazione del procedimento penale

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

verifica dell'adempimento alle prescrizioni
(entro 60 giorni dalla scadenza)



Mancato adempimento e/o mancato pagamento



prosecuzione del procedimento penale

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione

In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Potere di disposizione

Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Potere di disposizione

Avverso le disposizioni ... è ammesso ricorso, entro 30 giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovra ordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del M.L.P.S., l'autorità gerarchicamente sovra ordinata è il dirigente dell'I.T.L. territorialmente competente.

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO